

LA PREVENZIONE DI AGGRESSIONI, VIOLENZE E MOLESTIE AGLI OPERATORI SANITARI E SOCIO-SANITARI IN EMILIA-ROMAGNA

a cura del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
della Regione Emilia-Romagna

BOLOGNA – 12 MARZO 2026

Le nuove linee di indirizzo regionali

Documentazione e normativa di riferimento: evoluzione

- **Raccomandazione Ministero della Salute n. 8: Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, novembre 2007; (in revisione)**
- **Raccomandazione per la prevenzione della violenza a danno degli operatori sanitari, Regione Emilia-Romagna, 2010**
- **D. Lgs 81/2008 “Testo Unico” sulla sicurezza sul lavoro e s.m.i.**
- **Accordo Quadro Europeo sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro, 2007**
- **Violenza e molestie sul luogo di lavoro: un quadro europeo, Eu-Osha - 2011**
- **Linee di indirizzo per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e socio sanitari RER Febbraio 2020**
- **Legge 14 agosto 2020 n. 113: Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (ONSEPS + protocolli con FFOO)**
- **Progetto Segnal -ER 2020-2023** (creazione di data base RER e di scheda di segnalazione specifica informatizzata per atti di violenza)
- **Decreto 13 gennaio 2022: Istituzione dell'osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie** (ai sensi della L. 113/20 con partecipazione della RER)
- **Il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34**, L'art. 16 del D.L. n. 34/2023 ha modificato, infine, l'art. 583 quater c.p. introducendo una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. La particolare connotazione di gravità riconosciuta dalla modifica dall'art. del codice, prevede anche la procedibilità d'ufficio per tale tipologia di reato,
- Il D. l. n. 137 del 2024 sancisce che sono reati e come tali vanno perseguiti
- **Direttiva 29 novembre 2023** Ministro Pubblica amministrazione: riconoscimento prevenzione e superamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme

La legge n. 113/2020, successivamente

il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni in **legge n. 56 del 26 maggio 2023**

il decreto legge 1° ottobre 2024, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, **legge 18 novembre 2024, n. 171**,

hanno introdotto modifiche all'art. 583-quater del codice penale (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali).

Costituzione osservatorio ai sensi della Legge n. 113 del 2020

decreto interministeriale del 13 gennaio 2022 / decreto 17 febbraio 2022

All'ONSEPS sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;**
- b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;**
- c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;**
- d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;**
- e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;**
- f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti”**

D.Lgs. 81/08 e S.m.i. Art. 15

z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62.

... si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro

Obiettivi

prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori, attraverso l'attuazione di misure che consentano l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di rischio e il miglioramento delle conoscenze da parte degli operatori, al fine di consentire una adeguata valutazione e gestione degli eventi e del fenomeno nel suo complesso.

Definizione

Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) definisce la violenza nel posto di lavoro come

“ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro.”

Dimensioni della violenza

E' importante sottolineare che il termine violenza sul luogo di lavoro, oltre all'aggressione fisica e/o verbale, identifica anche situazioni e comportamenti come

la ***molestia***, comportamento indesiderato, basato sul sesso o altre caratteristiche, che viola la dignità personale creando un clima ostile, umiliante o offensivo

il ***mobbing***, una serie di atti persecutori, comportamenti aggressivi o vessatori, sistematici e ripetuti nel tempo, messi in atto da colleghi o superiori con l'intento di emarginare, isolare o danneggiare psicologicamente e professionalmente un lavoratore;

l'***ostracismo***, che prevede l'isolamento percepito da un dipendente in un ambiente lavorativo causato da colleghi o datori di lavoro che provoca mancanza di coinvolgimento e insoddisfazione lavorativa;

lo ***stalking***, che con il tempo può sfociare in violenza.

Lo stalking si riferisce a un insieme di comportamenti ripetuti e indesiderati che perseguitano una persona, creando in essa un senso di disagio e paura.

Tipologia di paziente

Nell'analizzare i dati, per avere maggior chiarezza e consistenza del fenomeno nel contesto delle attività di assistenza e cura alla persona, è opportuno distinguere gli atti di violenza a danno dell'operatore sanitario e sociosanitario in due tipologie:

atti volontari e atti involontari.

Quest'ultimi sono caratteristici di pazienti in cui la consapevolezza e l'intenzionalità sono compromesse da condizioni particolari, quali ad esempio problemi cognitivi, patologie psichiatriche, disorientamento legato al risveglio post-anestesia, patologie neurodegenerative e simili.

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI

Struttura

[1. Premessa](#)

[2. Il Contesto lavorativo in Sanità](#)

[3. Riferimenti Normativi](#)

[4. Obiettivi](#)

[5. Glossario](#)

[6. Azioni](#)

[6.1 Esplicitazione dell'impegno programmatico della Direzione](#)

[6.2 Analisi del contesto lavorativo](#)

[6.3 Misure di prevenzione e controllo](#)

[Misure strutturali e tecnologiche](#)

[Misure organizzative](#)

[Formazione del personale](#)

[7. La segnalazione degli eventi di violenza contro gli operatori sanitari - Il sistema regionale Segnal-ER](#)

[8. Il sostegno all'operatore che ha subito violenza](#)

[9. La comunicazione](#)

[Riferimenti bibliografici](#)

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI : AZIONI

La prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari richiede **che l'organizzazione sanitaria identifichi i fattori di rischio per la sicurezza del personale e ponga in essere le strategie ritenute più opportune**. A tal fine, le strutture sanitarie devono mettere in atto interventi di prevenzione della violenza che dovranno essere applicati in relazione al contesto e alle valutazioni di rischio effettuate:

- ***Esplicitazione dell'impegno programmatico della Direzione***
- ***Analisi del contesto lavorativo***
- ***Definizione ed implementazione di misure di prevenzione e controllo***

Esplicitazione dell'impegno programmatico della Direzione:

- formalizza l'impegno per la prevenzione degli episodi di violenza
- si adopera per effettuare **interventi di riduzione/controllo del rischio**, individuati in base ai sistemi di segnalazione attivi ed esplicitati nel DVR e nel Piano per la Prevenzione degli atti di Violenza sugli Operatori Sanitari (PREVIOS)
- individua i **soggetti responsabili** della stesura del PREVIOS e, a tal fine, istituisce un **gruppo di coordinamento aziendale specifico** e permanente (con contributo formale almeno del Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Risk Management, Direzione Sanitaria, Direzione delle Professioni Sanitarie, Servizio Tecnico o altra unità organizzativa che la Direzione ritenga opportuno) e assegna le responsabilità e le risorse per la gestione degli interventi di prevenzione

Definizione ed implementazione di misure di prevenzione e controllo

Misure strutturali e tecnologiche

- progetti di nuova costruzione o di modifica delle strutture esistenti
- sistemi di allarme o altri dispositivi di sicurezza (pulsanti antipanico, cellulari)
- impianti di videoregistrazione a circuito chiuso nelle aree ad elevato rischio
- accessi con sistemi a badge o elettronici,
- installazione di sistemi di illuminazione idonei e sufficienti
- ecc.....

Misure organizzative

- interfaccia operativa con le Forze dell'Ordine e potenziamento dei servizi di vigilanza interni
- procedure atte a garantire la sicurezza nel caso di gestione di pazienti con comportamenti violenti potenzialmente aggressivi (es. strutture della Salute Mentale)
 - diffusione e utilizzo di strumenti di segnalazione degli episodi di violenza
 - scoraggiare il personale dall'indossare monili
 - supporto (psicologico, sanitario, legale e medico-legale, amministrativo) per operatori che subiscono episodi di violenza.

Formazione del personale

- Formare il personale sui rischi potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire in caso di episodi di violenza.
- contenuti diversificati in base ai diversi contesti lavorativi e profili professionali
- coerente con la valutazione del contesto lavorativo e con le azioni previste dal piano programma per la gestione del rischio
- mirata a favorire il senso di fiducia degli operatori nell'affrontare situazioni ad alta partecipazione emotiva e a diffondere a tutto il personale la conoscenza dei rischi potenziali e delle tecniche da seguire per proteggere se stessi ed i colleghi da atti di violenza
- inserita nel normale percorso di formazione sulla sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08 per i lavoratori o attuata in modo specifico in determinati contesti a rischio.
- Corso regionale in FAD su SelfPA

La segnalazione degli eventi di violenza contro gli operatori sanitari

Il sistema regionale Segnal-ER

- **SegnalER** è una piattaforma applicativa per raccogliere e gestire le segnalazioni delle Strutture Sanitarie attraverso un sistema condiviso tra tutte le strutture aziendali della Regione Emilia-Romagna.
- L'applicativo fornisce gli strumenti per permettere l'inserimento, da parte degli Operatori Sanitari, di segnalazioni di accadimenti significativi per la sicurezza delle cure o incidenti (near miss, eventi senza danno, eventi avversi, eventi sentinella), nella seguente modalità:

Il sostegno all'operatore che ha subito violenza

Ai lavoratori che hanno subito un'aggressione deve essere tempestivamente fornito supporto e, se necessario, trattamento medico.

Ogni organizzazione dovrà dotarsi di una **procedura che espliciti le modalità di assistenza** (legale, amministrativa, medico legale, sanitarie e psicologica) al soggetto che ha subito l'episodio di violenza.

Andrà inoltre assicurato un appropriato supporto per superare il trauma, anche attivando un sostegno psicologico agli operatori che, a seguito di violenza, potrebbero manifestare vari disagi, come il disturbo post traumatico da stress, il timore di rientro al lavoro, un cambiamento nei rapporti con colleghi e familiari etc.

[/](#) Piano regionale della prevenzione / Aree tematiche / Sicurezza e salute in ambiente di vita e di lavoro



SALUTE

Piano regionale della prevenzione IL PIANO DELLA PREVENZIONE

PP03 - Luoghi di lavoro che promuovono salute

[Condividi](#)

[Lettura facilitata](#)



AZIENDA CHE PROMUOVE SALUTE

Tutte le aziende aderenti

La rete HPH Regionale
Rete degli Ospedali per la
Promozione della Salute e dei
Servizi Sanitari

Info-materiali utili per le
aziende che aderiscono al
progetto

Info-materiali progetto Equity
(alimentazione e movimento)

In questa sezione

- Stili di vita e contrasto alle malattie croniche non trasmissibili
- Ambito sanitario e contrasto alle malattie trasmissibili



Corso di formazione rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici delle aziende sanitarie

Prevenzione delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro: comprendere per prevenire



Seguici su 

Cerca nel sito 

Aree tematiche Cittadini Professionisti Servizio sanitario regionale



CURA CHI CURA

La cura inizia con un patto di fiducia.

CONTRO LA VIOLENZA SUL PERSONALE SANITARIO E SOCIO-SANITARIO IL RISULTATO SI FA INSIEME.

PROMUOVI IL SOCCORSO